

# TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 20446 2016 RG

#### FRA

domiciliata elettivamente in Roma, via Degli Scialoja n. 3, nello studio dell'Avv. F. Vaccaro, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO CALOGERO UBALDO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (I.N.P.G.I.) domiciliato elettivamente VIA NIZZA, 35 00198 ROMA nello studio dell'Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;

### NONCHE'

rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore V. Greco del Foro di Palermo ed elettivamente con lui domiciliati in Roma, nel Largo Messico n.7, presso e nello studio dell'Avv. Piero Lorusso;

INTERVENIENTI

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 25.5.2016 la

di

, ha convenuto in



giudizio INPGI per opporsi al decreto ingiuntivo notificato in data 20.4.2016 emesso per il pagamento della complessiva somma di € 90.869,50 a titolo di contributi previdenziali non versati, per il periodo dall'ottobre 2007 al luglio 2008, oltre alle sanzioni, per l'attività prestata dai giornalisti , e , oltre spese, competenze ed onorari della procedura.

], per la realizzazione della rivista ufficiale dell'Amministrazione (" ") e della cura di ogni attività d'informazione, seppure formalmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi [il ricorso proposto dalla " per l'accertamento della natura autonoma dei rapporti di lavoro in questione, RG 16284/08, era stato respinto in punto di qualificazione dei rapporti come l'appello, RG 7500/2011, deciso con sentenza 21 novembre 2014, n. 9648, non impugnata (con nota 53070 del 13.7.2015 la Provincia aveva quindi chiesto all'Istituto gli estremi per procedere al pagamento di quanto dovuto in esecuzione di tale pronuncia)].

Attraverso il ricorso in monitorio, pertanto, Inpgi, ha richiesto, per il successivo periodo ed a seguito delle denunce per il recupero dei contributi assicurativi non versati per i giornalisti (

, i cui rapporti erano continuati dopo la notifica del verbale ispettivo n. 50/07, con le stesse modalità, sino all'agosto 2008, quanto gli stessi erano stati assunti, sempre con mansioni identiche a quelle del periodo in cui erano inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi.

L'opposizione odierna viene avanzata, in primo luogo, in quanto l'ingiunzione sarebbe stata emessa in violazione della'art. 24 L. 335/95, avendo dovuto l'Istituto escutere i contributi di cui è causa, mediante ruolo; per illiquidità ed inesigibilità del credito azionato; per mancanza di un provvedimento espresso ex art. 2 L. 241/90; per prescrizione del credito ingiunto, ex art. 3 comma 9, L. 335/95; erroneo calcolo delle somme ingiunte, per violazione del contratto collettivo (la somma non avrebbe potuto superare l'importo di euro 31.625,10); erronea determinazione delle sanzioni.



La ha quindi concluso, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dei giornalisti coinvolti, nei seguenti termini: "1) Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo 2787/2016 emesso in data 31.03.2016 e notificato al di in data 20 aprile 2016, ritenendo e dichiarando, con ogni motivazione come lo stesso fosse inammissibile e/o comunque infondato e/o comunque prescritti i crediti ingiunti dall'I.N.P.G.I.;

- 2) In subordine ritenere e dichiarare che il di debba corrispondere all'I.N.P.G.I., a titoli di contributi per i giornalisti sigg.
- le sole somme a carico del datore di lavoro per il periodo ottobre 2007 luglio 2008, e di conseguenza una somma non superiore a €31.625,10 ovvero la minore somma che l'adito Giudice riterrà di Giustizia;
- 3) In ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui l'adito Giudice ritesse che il di , fosse tenuto a corrispondere l'intero ammontare dei contributi previdenziali maturati per i giornalisti sigg.
- , e di conseguenza tanto le somme a carico del datore di lavoro quanto cuelle a carico dei singoli lavoratori, ritenere e dichiarare che i giornalisti predetti, sono tenuti a rifondere e/o rimborsare e/o manlevare il i della di i della complessiva somma di euro 16.997,10, ciascuno per le somme partitamente specificate in narrativa.

Condannare l'I.N.P.G.I. in persona del legale rappresentate protempore al pagamento delle spese di lite ed alla refusione del contributo unificato.".

INPGI si è costituito contestando recisamente le avverse allegazioni e deduzioni, chiedendo la reiezione della opposizione ovvero, in subordine la condanna della opponente al pagamento della somma di euro 90.869,50 o diversa somma di giustizia, oltre somme aggiuntive dal 3.10.2015 al saldo.



depositato istanza di intervento ex art. 105, comma 1, Cpc, in data 5.1.2017, con il quale hanno chiesto il rigetto del ricorso in opposizione e, con domanda riconvenzionale, l'accertamento della spettanza del trattamento retributivo, ex CCNG FIEG-FSNI per il periodo 2010-2005 e successivo, con riferimento alla figura del redattore ordinario con oltre 36 mesi di anzianità professionale, così come recepito in Sicilia dal CC per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all'art. 58 della L. regionale n. 33/96 nonché la condanna della parte opponente, al pagamento delle differenze con quanto percepito, come quantificate nonché al versamento dei contributi sulle somme riconosciute come dovute.

Disposta la acquisizione dei ricorsi inoltrati nella sede competente da alcuni degli intervenienti, il processo è stato quindi deciso, a seguito di rinvio per discussione, riservato ogni provvedimento anche sulle questioni preliminari.

Osserva il Giudice, in via preliminare, che la materia introdotta tramite l'intervento volontario, e pur volendo prescindere dalla ammissibilità della spiegata riconvenzionale, non può essere esaminata in quanto difetta la competenza territoriale del giudice adito.

Il rapporto previdenziale, di cui si discute, invero realizza un "complesso di rapporti" variamente collegati dove, intorno alla relazione fondamentale tra ente previdenziale e soggetto protetto, avente come contenuto il diritto di quest'ultimo alle prestazioni previdenziali, si raggruppano altre relazioni bilaterali del tutto autonome e distinte dalla prima. Ciò è confermato dalle varie pronunce, anche di legittimità, che affermano l'insussistenza di un litisconsorzio necessario quando la controversia abbia per oggetto il rapporto tra lavoratore e istituto previdenziale, ovvero il rapporto tra quest'ultimo ed il datore di lavoro e ciò perché il rapporto di lavoro e quello previdenziale sono distinti, anche se connessi per pregiudizialità-dipendenza.

Ciò posto, deve altresì osservarsi che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza del giudice dell'ufficio giudiziario che appartiene a quello che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui deve affermarsi la insensibilità della opposizione alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 e 40 C.p.c., in relazione alle cause in cui, come nel caso di specie,



sia competente territorialmente altro giudice<sup>(1)</sup>, dovendosi emettere la relativa declaratoria.

L'art. 645 Cpc, infatti, disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all'opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda che rientri nella competenza territoriale inderogabile di altro giudice, si impone la separazione delle cause, il trattenimento del giudizio di opposizione e la remissione di quella domanda al giudice territorialmente competente (Cass. 7 luglio 2011, n. 15052; conforme Cass. 7 dicembre 2000, n. 15528).

Non potendosi realizzare i presupposti per il *simultaneus preocessus*, legittimante tale l'intervento, lo stesso, per come proposto, non potrebbe quindi essere considerato ammissibile.

In sede di discussione, tuttavia, la difesa degli intervenienti, ha "ridotto" la propria pretesa e chiesto che il Giudice volesse considerare il proprio intervento quale adesivo dipendente rispetto alla domanda avanzata in monitorio dall'INPGI (la parte opponente sul punto nulla ha osservato dimostrando di accettare tale nuova posizione). Per vero l'intervento adesivo dipendente – non traducendosi nella proposizione di una nuova domanda – non sembra incontrare limiti alla sua ammissibilità e quindi può essere consentito, essendo comunque gli intervenienti titolari di un rapporto giuridico connesso e/o dipendente con quello dedotto in lite da Inpgi, nella misura in cui la soccombenza di tale parte, possa determinare un pregiudizio totale o parziale al diritto dai medesimi vantato, quale effetto riflesso del giudicato (3).

Orbene, ciò doverosamente precisato, e venendo al merito della opposizione, rileva il Giudice che la stessa debba considerarsi infondata.

Va, infatti, osservato che, a seguito della vicenda sì come sopra ricostruita, che ha permesso l'accertamento della effettiva natura dei rapporti di lavoro di cui è causa, sono intervenute successive denunce per il recupero dei contributi assicurativi non versati, inoltrate all'INPGI



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> anche la competenza territoriale relativa alle controversie di lavoro, peraltro, ex art. 413. u.cpv., Cpc, ha natura inderogabile

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti (Cass. n. 27528/2016)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sez. 2, Sentenza n. 25145 del 26/11/2014, conf. N. 25135/2015

nel periodo compreso tra giugno e agosto 2012 (v. docc. 14, 18, 21, 24, 27, 30) ad opera dei giornalisti (

; gli stessi hanno dichiarato che – anche dopo la conclusione dell'accertamento ispettivo INPGI e la notifica del Verbale n. 50/07 - il loro rapporto di lavoro era proseguito con le stesse modalità fino alla fine di luglio 2008, data questa in cui erano stati assunti per proseguire la loro attività di addetti stampa, con mansioni identiche a quelle svolte in precedenza.

La parte Opponente tuttavia, nel proprio atto, non si spinge a contestare quanto allegato dall'Istituto ed infatti adombra eccezioni dal punto di vista procedurale ovvero di estinzione del relativo diritto (in realtà quindi supponendo la sua esistenza e consistenza) mentre, come correttamente rilevato dall'Istituto opposto, qualora siano stati dedotti fatti specifici, la controparte ha l'onere di contestarli altrettanto specificamente<sup>(4)</sup>.

Nella odierna fattispecie quindi, considerando la veste sostanziale di convenuto che assume la parte opponente, questa non contesta la ricostruzione sottesa alla richiesta in monitorio, ma neppure si premura di offrire alcuna prova al fine di contrastarla (alcuna istanza di prova orale viene infatti offerta).

Non può quindi non rilevarsi la fondatezza della pretesa INPGI, sulla scorta del contesto nel quale si colloca, ma anche delle risultanze di cui alla odierna azione.

Va premesso, infatti, che il dato presupposto non può essere posto in dubbio atteso lo *status* professionale di giornalisti ovvero pubblicisti (iscrizione all'apposito Albo) dei rapporti di lavoro di cui si discute



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nel rito del lavoro, proposta dal ricorrente una domanda basata su determinati fatti costitutivi del diritto fatto valere, il convenuto ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti, specificamente contestandoli, con la conseguenza che la mancata contestazione implica l'impossibilita' per il giudice di compiere un qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato, il quale dovrà essere ritenuto esistente senza necessità di un apposito accertamento (v. già Cass. S.L. n. 13972/2002), principio di non contestazione ormai codificato (con le l. 69/2009 che ha novellato l'art. 115 c.p.c., "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita", norma rubricata "disponibilità delle prove" e sistematicamente inserita nell'ambito delle "disposizioni generali". Recentemente Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 8213 del 04/04/2013, ha così statuito: "Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost."

mentre il precedente giudizio ha, fra l'altro, accertato che "...lo stabile inserimento dei giornalisti nell'organizzazione aziendale, l'affidamento agli stessi della responsabilità di un settore o servizio, la messa a disposizione delle energie lavorative negli intervalli tra una prestazione e l'altra, oltre allo svolgimento della prestazione sulla base di un rapporto gerarchico-funzionale. Ciò sia sulla base delle dichiarazioni già rese dai giornalisti agli ispettori, in fase di verifica, con particolare riferimento all'assidua presenza presso l'Ufficio Stampa della ." sulla base di turni prefissati, alla disponibilità di una postazione fissa presso lo stesso Ufficio, all'utilizzazione di strumenti di proprietà della ricorrente, al coordinamento dell'attività da parte del Capo dell'Ufficio Stampa ; sia con riferimento allo stesso contenuto dei contratti di collaborazione concordati con gli stessi giornalisti (alla cui lettura si rinvia), sulla base dei quali i giornalisti hanno comunque espressamente assunto l'obbligo di raggiungere gli obiettivi fissati nella determinazione di incarico, di coadiuvare i responsabili dei servizi, di predisporre tutti gli atti attinenti all 'espletamento dell'incarico. Va anche rilevato che l'INPGI ha tempestivamente dedotto - e ciò non è stato contestato da parte ricorrente - che dall'agosto 2008 i giornalisti qui intervenuti sono stati regolarmente assunti presso la 1 assegnazione e svolgimento delle medesime mansioni indicate nel Verbale di accertamento qui impugnato; tale elemento costituisce ulteriore rilevante indizio nel senso di cui sopra. Alla lue delle considerazioni che precedono si ritiene di dover concludere con il riconoscimento della natura subordinata dei rapporti lavorativi dei giornalisti di cui in epigrafe, anche per il periodo oggetto di accertamento.".

In sede di gravame (sent. n. 9648/2014, non impugnata in Cassazione), di poi, le collusioni del primo grado sono state condivise "...perché rispettose dei principi di diritto più volte affermati dalla Corte di legittimità in tema di lavoro giornalistico, sia in quanto fondate su una corretta interpretazione e valutazione del materiale acquisito", motivando inoltre che "già la circostanza che i giornalisti interessati all 'accertamento siano stati chiamati a ricoprire posti previsti nella pianta organica dell 'ente, in attesa dell 'espletamento delle procedure concorsuali, è indicativo dello stabile inserimento degli stessi nella organizzazione dell'ente, il quale, inoltre, ha pacificamene messo a disposizione tutte le strutture e gli strumenti necessari per lo svolgimento della attività di informazione e per la redazione del bollettino quotidiano, della rassegna stampa, della rivista ". La sussistenza del potere direttivo e di controllo si desume, altresì, dalla circostanza che tutti gli addetti all'ufficio fossero tenuti al rispetto di turni di reperibilità (doc. 2 delle produzioni INPGI), dovessero



mensilmente dar conto al Capo di Gabinetto delle attività espletate (si vedano le relazioni periodiche sottoscritte dai singoli giornalisti e prodotte da entrambe le parti) e ricevessero puntuali indicazioni dai vertici dell'ente (non quindi solo dal responsabile dell'ufficio stampa) sulle modalità di svolgimento del servizio. Particolarmente significativi in tal senso solo le comunicazioni aventi ad oggetto "organizzazione interna ufficio stampa", prodotti in copia dalla difesa degli intervenienti, con le quali a ciascun assessorato veniva assegnato un addetto stampa e si stabilivano le competenze di ognuno nei diversi campi di attività dell'ente. A fronte di dette emergenze documentali la subordinazione non può certo essere esclusa per il solo fatto che le parti abbiano sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualificando i rapporti di natura autonoma" (così in sentenza).

Se quindi si considerano le denunce dei lavoratori, la persistenza della organizzazione dell'Ufficio stampa con le modalità gia accertate (v. doc. 3-5 Inpgi) le relazioni sull'attività svolta (all. 10) ed i comunicati stampa relativi al periodo 2007/2008, di cui è causa nonché, soprattutto, la determinazione dirigenziale con la quale si attesta la prosecuzione del rapporto con i "collaboratori", secondo le norme stabilite nelle convenzioni in precedenza sottoscritte, può del tutto verosimilmente concludersi che i rapporti di lavoro di cui trattasi siano proseguiti anche nel periodo fra il compiuto accertamento ispettivo e l'assunzione, con le medesime modalità.

Venendo alle eccezioni avanzate dalla Opponente, le stesse per quanto si dirà, non colgono nel segno.

Così quella afferente la possibilità di agire da parte dell'Inpgi, senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 24 della L. 335/95, che prevede la iscrizione a ruolo delle relative poste per gli enti previdenziali pubblici, avendo l'Istituto opposto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 509 del 1994, assunto natura giuridica privata di fondazione (v. Cass. 11023 2006. L'Istituto, del resto, risulta aver agito in applicazione della vigente disciplina che gli attribuisce la funzione di gestire in regime di sostitutività la previdenza obbligatoria in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti (richiamata), ed ha correttamente applicato la disciplina in materia di riscossione dei contributi e delle connesse sanzioni civili, a seguito della presentazione da parte dei sei giornalisti di cui al decreto ingiuntivo di apposite denunce per il recupero della contribuzione non versata dalla notificato all'Amministrazione siciliana altrettante diffide ad adempiere e richiesto la regolarizzazione della posizione contributiva sulla scorta di quanto accertato attraverso la documentazione inviata dagli stessi



giornalisti. Nessuna disposizione, come pure affermato da INPGI, impedisce all'Istituto di procedere a verifiche di natura amministrativa attraverso i propri Uffici interni, nelle ipotesi in cui sia ritenuto superfluo dare avvio ad apposite ispezioni, condotta che nella specifica fattispecie risulta giustificata non solo dal precedente accertamento, ma anche dal riscontro fornito dalle dichiarazioni confortate dalla documentazione, elementi riguardanti il periodo successivo, di cui al ricorso in monitorio.

Quanto alle modalità di calcolo dei contributi previdenziali e delle somme aggiuntive, correttamente, nel ricorso per decreto ingiuntivo sono state richiamate le delibere in materia di regime sanzionatorio in relazione alle tabelle delle aliquote contributive vigenti, che rappresentano il fondamento delle specifiche del credito asseverate dal Direttore generale dell'Istituto (peraltro identiche, dal punto di vista formale, a quelle allegate al Verbale ispettivo n. 50/2007 e contendono, per ogni periodo di paga, l'indicazione dell'imponibile sul quale sono stati calcolati i contributi e i riferimenti alle modalità di calcolo delle sanzioni civili) mentre relativamente ai contributi versati alla Gestione separata, non può ipotizzarsi una compensazione con il debito dell'opponente, nei confronti dell'INPGI, mancando il presupposto della obbligazione reciproca.

Relativamente alla eccezione di prescrizione, infine, si osserva che la stessa risulta soggetta al termine decennale, attesi gli atti di denuncia dei lavoratori, ritualmente allegati dall'Istituto.

E' stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che la legge n. 335/95 ha dettato una disciplina speciale transitoria, compiuta e coerente, che prevale, per il principio di specialità, sulla regola generale di cui all'art. 252 disp. att. Cc, con la conseguenza che la denuncia del lavoratore (che non è atto interattivo, non solo perché non proviene dal creditore, ma anche perché il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 cc, ma quello di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni) deve necessariamente intervenire entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi, occorrendo pur sempre che il credito contributivo esista ancora e non sì sia già estinto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza<sup>(5)</sup>.

Per tutti i motivi esposti, pertanto, deve considerarsi ormai rinunciata la domanda di intervento dei sigg.

(per la quale comunque risulta competente il



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sez. U, Sentenza n. <u>15296</u> del 04/07/2014, conf. Cass. sent. n. 4213/2016

Firmato Da: EMILI MONICA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eede

Giudice del Lavoro di Palermo) mentre l'opposizione va integralmente respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale va dichiarata la esecutorietà.

Nulla per le spese viene disposto quanto agli intervenienti<sup>6</sup>, mentre per il resto le stesse sono regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza e liquidate nel dispositivo in calce.

### P.Q.M.

Ogni diversa istanza e domanda disattese: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2787/2016 notificato in data 20.4.2016; condanna la Opponente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'INPGI, liquidate in complessivi euro 4.405,00, oltre iva e cps; nulla si dispone per le spese nei confronti degli intervenienti.

Così deciso in Roma, all'udienza del 26.10.2017

Il Giudice



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> considerata la soccombenza virtuale sulla domanda rinunciata, la norma generale dell'art. 38 C.p.c. non prevedrebbe che il giudice adito, nel dichiarare la propria incompetenza, pronunci sulle spese del giudizio che si conclude (in rito) dinanzì a sé.